

## Novità fiscali del 17 novembre 2011: in dirittura d'arrivo la definizione delle liti pendenti

Publicato il 17 novembre 2011

semplificazioni: col modello F24 si potrà pagare anche l'imposta registro ed il bollo; paletti rigidi per la definizione delle liti fiscali pendenti; accertamento da studi settore: occorre la fase del contraddittorio; è legittima la notifica dell'atto motivato per relationem; si applica l'IRAP sul professionista che si avvale anche occasionalmente di collaboratori a progetto; in Gazzetta la Legge sullo statuto delle imprese: tante novità; nella SPA anche i sindaci possono svolgere le funzioni di vigilanza; incassi e pagamenti tracciabili consentono di non tenere i libri contabili; eventi calamitosi in Liguria e zone limitrofe; nuovo redditometro: partita la sperimentazione con le associazioni di categoria ed Ordini

### Indice:

- 1) Paletti rigidi per la definizione delle liti fiscali pendenti**
- 2) Accertamento da studi settore: occorre la fase del contraddittorio**
- 3) E' legittima la notifica dell'atto motivato per relationem**
- 4) Si applica l'Irap sul professionista che si avvale anche occasionalmente di collaboratori a progetto**
- 5) Semplificazioni: presto con il Modello F24 si potrà pagare anche l'imposta registro ed il bollo**
- 6) In Gazzetta la Legge sullo statuto delle imprese: tante novità**
- 7) Nella SpA anche i sindaci possono svolgere le funzioni di vigilanza**
- 8) Incassi e pagamenti solo tracciabili consentono di non tenere i libri contabili**
- 9) Eventi calamitosi: le indicazioni dell'Agenzia assicurano i contribuenti della Liguria e zone limitrofe**
- 10) Nuovo redditometro: partita la sperimentazione con le associazioni di categoria ed Ordini**

### **1) Paletti rigidi per la definizione delle liti fiscali pendenti**

Per le controversie fiscali di valore superiore a 20 mila euro niente possibilità di definire le liti pendenti.

Dalla **Corte di Cassazione** avviene la conferma del dettato normativo con l'**ordinanza n. 23504 del 10 novembre 2011**, che ha, così, interpretato letteralmente la norma (art. 39 del dl 98/2011) negando la procedura agevolata ad una società che si era vista notificare un notevole recupero a tassazione di imposte.

Secondo la Corte Suprema "preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito con la legge n. 111/2011, essendo la stessa, in considerazione

dell'ammontare dell'imponibile accertato con l'atto impositivo impugnato di valore superiore a 20 mila euro".

A proposito di definizione delle liti fiscali pendenti da ricordare che le somme dovute dovranno essere versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione andrà presentata entro il 31 marzo 2012.

## **2) Accertamento da studi settore: occorre la fase del contraddittorio**

Accertamento sulla base degli studi di settore: Ancora una altra decisione della Suprema Corte che evidenzia le necessità che il contribuente si presenti all'appuntamento del fisco per instaurare l'obbligatoria fase del contraddittorio.

Difatti, anche secondo la **sentenza n. 23946 del 15 novembre 2011 della Corte di Cassazione** si applicano gli studi di settore al professionista che rifiuta il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, limitandosi a dedurre che la sua attività prevalente è quella di amministratore di azienda.

Nel caso di specie, ad un geometra, legale socio amministratore di una s.n.c., era stato notificato un accertamento per maggior reddito sulla base di procedure accertative standardizzate.

In particolare, tale soggetto, non avendo aderito all'invito dell'amministrazione al contraddittorio, aveva poi presentato ricorso in C.T.P..

Detti giudici di merito avevano accolto le richieste del contribuente, poi confermate dalla C.T.R..

A questo punto l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione e lo ha vinto, ciò poiché secondo la Suprema Corte si è rivelata non consona la motivazione dei giudici di merito che avevano respinto l'atto impositivo solo sulla base della carica sociale rivestita dal geometra. "Solo nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa l'accertamento può essere fondato esclusivamente sulla valutazione parametrica, rimanendo tuttavia impregiudicata la facoltà del contribuente di provare l'inattendibilità della medesima, anche con presunzioni semplici e il potere del giudice di effettuare la valutazione comparativa degli elementi di prova adottati dalle parti".

## **3) E' legittima la notifica dell'atto motivato per relationem**

Secondo la Corte di Cassazione, **ordinanza n. 23944 del 15 novembre 2011**, é valido l'avviso di accertamento basato sui questionari di altra impresa e corredato solo del processo verbale di constatazione nel quale viene riportato un prospetto delle altre indagini.

La Suprema Corte, ha, quindi, respinto il ricorso di un imprenditore aveva ricevuto un accertamento corredato di processo verbale di constatazione e di un prospetto tratto da dati

derivati da questionari di altre ditte.

E' stata, quindi, ritenuta legittima la notifica dell'atto motivato per relationem.

#### **4) Si applica l'Irap sul professionista che si avvale anche occasionalmente di collaboratori a progetto**

Poiché le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparabili a contratti di lavoro subordinato, è soggetto ad Irap il professionista che si avvale, anche occasionalmente, di tali prestazioni eseguite (dai cd. co.co.co.).

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza 23906 del 15 novembre 2011**, che, in tal modo, ha accolto il ricorso delle Entrate.

E' corretta la tesi del fisco che non "esclude l'esistenza di personale dipendente laddove lo stesso contribuente, in controricorso, ammette la sussistenza di collaborazioni coordinate e continuative che, agli effetti organizzativi, sono equivalenti a personale dipendente; per cui era imprescindibile l'esame se l'utilizzo di tale personale fosse occasionale o meno, con i relativi effetti sulla sussistenza di un'autonoma organizzazione".

#### **5) Semplificazioni: Presto con il Modello F24 si potrà pagare anche l'imposta registro ed il bollo**

Al fine di semplificare gli adempimenti ricadenti sui contribuenti e per razionalizzare i sistemi di pagamento, presto il modello F24 comprenderà anche la possibilità di potere pagare l'imposta di registro, ipotecaria, dell'imposta di bollo e così via.

Tuttavia, sarà necessaria la successiva intesa tra l'Agenzia delle Entrate e quella del Territorio per definire al meglio l'avvio di un modello F24 utile per tutti i pagamenti.

Lo prevede il **Decreto del Ministero e dell'Economia del 08 novembre 2011**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011**, riguardante l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.

Occorre, quindi, ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con il modello F24.

Su questi presupposti, le modalità di versamento tramite il predetto modello, si applicheranno anche all'imposta di bollo, comprese anche la possibilità di addebito su conto corrente bancario o postale, quando sia contestuale alla trasmissione telematica dell'atto all'Agenzia delle Entrate

o a quella del Territorio. Con il modello F24 si potranno anche versare le somme dovute a titolo di imposta di registro, le imposte di bollo, la tassa di concessione governativa e così via.

Per realizzare tali fini di semplificazione necessita l'emanazione di un apposito provvedimento che dovrà essere emanato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del territorio per le entrate di sua competenza, ove verranno definiti il termine e le modalità operative per poter avviare, anche in maniera progressiva, l'estensione al modello F24 del pagamento dei suddetti balzelli fiscali.

## **6) In Gazzetta la Legge sullo statuto delle imprese: Tante novità**

Tante novità dalla Legge n. 180/2011, contenente lo Statuto delle imprese, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011**.

Il provvedimento è entrato in vigore il 15 novembre 2011:

- Passa da 100 mila a 193 mila euro il tetto per gli affidamenti con gara di appalto informale a cinque inviti dei servizi di ingegneria e architettura;
- passa da 100 mila a 125 mila euro il tetto per gli stessi affidamenti disposti dalle sole amministrazioni centrali dello stato;
- tutte le stazioni appaltanti dovranno procedere alla suddivisione degli appalti in più lotti;
- per tutti gli appalti relativi a piccole e medie imprese, la prova dei requisiti dovrà essere effettuata solo dall'aggiudicatario dell'appalto;
- l'Antitrust interverrà sui ritardati pagamenti da parte delle grandi imprese nei confronti delle pmi con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti;
- arriva il garante delle pmi, istituito presso il ministero dello sviluppo economico;
- viene introdotta la legge annuale per le pmi per stabilire, anno per anno, le norme di tutela;
- le associazioni di categoria dovranno integrare i propri statuti con un codice etico antimafia.

### **Le nuove sanzioni**

Sanzioni dimezzate per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al registro imprese; con tanto di ravvedimento operoso a breve termine

<b>Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al registro delle imprese</b>	
<b>Entro 30 giorni dalla scadenza</b>	<b>Oltre 30 giorni dalla scadenza</b>

Da un minimo di 34,33 euro ad un massimo di 344 euro	Da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro
--	---

## 7) Nella SpA anche i sindaci possono svolgere le funzioni di vigilanza

Nella SpA anche i sindaci possono svolgere le funzioni di vigilanza.

Lo prevede l'art. 14, comma 12 della Legge n. 183 del 2011, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011**, rubricato "Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini".

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

### Sindaco e revisione legale dei conti

Mentre il successivo comma 13, stabilisce che l'art. 2477 c.c. sia così sostituito:

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La **nomina del sindaco é obbligatoria** se il capitale sociale é pari o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (€ 120.000,00).

La nomina del sindaco é altresì obbligatoria se la società:

- a) é tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti é esercitata dal sindaco. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

### Sindaco unico

Altresì il comma 14 del medesimo art. 4 della Legge Stabilità per il 2012 dispone che nell'art. 2397 c.c. sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per le **società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro** lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Infine, il successivo come 15 prevede che nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

## **8) Incassi e pagamenti solo tracciabili consentono di non tenere i libri contabili**

L'art. 14, comma 10 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. Legge di stabilità per 2012), pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011**, prevede la possibilità per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari, in caso di incassi e pagamenti "interamente tracciabili" (assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.).

Pertanto, l'estratto conto bancario viene così a sostituire la tenuta e il relativo gravoso aggiornamento dei libri contabili.

L'intenzione del Legislatore, alquanto lodevole, appare, tuttavia, non di semplice attuazione, basti pensare che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili continua ed essere previsto ai fini civilistici (rileva anche ai fini penali), come nel caso delle società di persone, sia pure in contabilità semplificata, tranne che tale neo disposizioni prevarrà anche sulle norme del codice civile, oltre a quelle fiscali ?.

Si dovrà, quindi, attendere l'emanazione della circolare ministeriale che possa chiarire anche tali aspetti.

A parte ciò, restano tanti altri aspetti da valutare, ad es. quello della redazione dei bilanci annuali. Notoriamente, gli istituti di credito che forniscono scoperture bancarie pretendono dalle proprie aziende (clienti) i bilanci di esercizio del periodo d'imposta.

Se, quindi, non si tiene la contabilità come si potrà avviare a tale adempimento ?

Ed ancora, da ricordare che, anche a causa dei recenti mutamenti normativi (manovre estive 2011), la redazione della dichiarazione ai fini degli studi di settore pretenderà dei particolari dati contabili, che senza l'aggiornamento dei libri contabili, non si potrebbero inserire (rischiando in tal modo l'applicazione dell'accertamento induttivo automatico). Ma non solo, si ricordano pure gli altri gravosi obblighi, ricadenti sulle imprese e sui professionisti, di redazione degli elenchi clienti e fornitori (cd. "speso metro"), quelli ai fini della "black list", gli adempimenti relativi alla liquidazione ed al versamento dell'IVA, e così via.

Insomma, la scelta da gennaio 2012 rimane ancora tutta da valutare per i diretti interessati a questa neo potenziale semplificazione. Sarà concretamente fattibile ?.

Il precedente comma 9 di tale art. 14, invece, prevede che a partire dal 1 gennaio 2012, le S.r.l. che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione.

E da vedere anche se tale neo disposizione si possa incrociare con quella sulla semplificazione della non tenuta delle scritture contabili (peraltro, le Srl, quali società di capitali sono, notoriamente, obbligate alla tenuta ed aggiornamento dei libri contabili per fini civilistici: Contabilità ordinaria obbligatoria, indipendentemente dal limite dei ricavi).

### **9) Eventi calamitosi: Le indicazioni dell'Agenzia rassicurano i contribuenti della Liguria e zone limitrofe**

Niente sanzioni sulle violazioni degli obblighi fiscali per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi.

Nelle more dei provvedimenti che - in conseguenza dei recenti eventi calamitosi che hanno interessato, in particolare, la regione Liguria e zone limitrofe - potranno prevedere la ridefinizione dei termini degli adempimenti tributari, l'Agenzia delle Entrate comunica che per i contribuenti interessati da tali eventi sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per eventuali ritardi nell'effettuazione dei citati adempimenti.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 15 novembre 2011)**

### **10) Nuovo redditometro: Partita la sperimentazione con le associazioni di categoria ed Ordini**

"ReddiTest" online per categorie, ordini e sindacati. Prove generali per il nuovo redditometro. E' online "ReddiTest", il software dell'Agenzia delle Entrate per sperimentare concretamente, in maniera dialogata con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato dalle famiglie italiane.

Il software pubblicato il 16 novembre 2011 sarà online, sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), fino alla conclusione della fase di test, prevista per la fine di febbraio, e punta a migliorare l'attendibilità della "foto di famiglia" che sarà scattata dal nuovo strumento, e dal relativo programma, una volta a regime.

Il nuovo redditometro "prende le misure"

Dal 16 novembre 2011, dunque, categorie, ordini e sindacati che partecipano alla sperimentazione potranno scaricare il software di acquisizione dei dati “ReddiTest” e inserire i casi pratici raccolti sul territorio, relativi a singole famiglie, con riferimento alle 7 categorie (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive, ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative) e, nel dettaglio, alle oltre 100 voci indicative di capacità di spesa che contribuiscono alla stima del reddito sulla base del nuovo modello di valorizzazione.

**Attenzione:**

Il programma non effettua alcun calcolo o stima, essendo finalizzato alla semplice acquisizione degli esempi concreti sottoposti dai soggetti che partecipano alla sperimentazione.

I dati inseriti rimarranno anonimi e verranno usati esclusivamente per testare la coerenza del nuovo redditometro, che, una volta a regime, consentirà ai contribuenti di valutare autonomamente, in un’ottica di compliance, il grado di coerenza tra il reddito familiare dichiarato e la capacità di spesa e al Fisco di potenziare l’analisi del rischio evasione.

**Redditometro al rodaggio** su [www.sose.it](http://www.sose.it)

Terminato l’inserimento, la procedura guida alla creazione del file da trasmettere alla Sose (Società per gli Studi di settore, partner dell’Agenzia delle Entrate per questa fase), tramite il portale [www.sose.it](http://www.sose.it), per la successiva elaborazione.

Per poter inviare i file, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito, rilasciate previa registrazione. Le elaborazioni effettuate saranno poi restituite all’associazione di categoria, ordine o organizzazione sindacale che ha effettuato l’invio.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 16 novembre 2011)**

**Vincenzo D’Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l